

Genova, 29/09/2021

**Oggetto: Green Pass, il quadro delle prime misure operative**

Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo ha varato le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro; le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.

Le violazioni fanno scattare sanzioni a carico dei datori di lavoro che omettano i controlli prescritti, ma anche in capo ai lavoratori che dovessero violare le prescrizioni datoriali, da formalizzare entro il 15 ottobre 2021.

Di seguito verranno analizzati, punto per punto, i principali aspetti della nuova normativa:

- 1) **SOGGETTI OBBLIGATI AL POSSESSO E, SU RICHIESTA, ALL'ESIBIZIONE DELLA CERTIFICAZIONE VERDE** (art. 9-septies, commi 1-2)

Chiunque svolga una **attività lavorativa nel settore privato**, compresi tutti coloro che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa **o di formazione o di volontariato**, anche sulla base di contratti esterni; sono compresi i lavoratori domestici.

- 2) **LUOGHI DI LAVORO OVE SI EFFETTUA LA VERIFICA** (art. 9-septies, comma 1)

Accesso nei luoghi in cui l'attività lavorativa (del punto 1) è svolta; motivo per cui, sono esclusi i lavoratori in smart working, solo qualora svolgano la propria attività esclusivamente da remoto.

- 3) **SOGGETTI ESENTATI** (art. 9-septies, comma 3)

Soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Per coloro che non si possono vaccinare per motivi di salute documentati, è consentito effettuare gratuitamente il test antigenico molecolare.

#### 4) SOGGETTI OBBLIGATI ALLA VERIFICA (art. 9-septies, comma 4)

I datori di lavoro dei soggetti indicati al punto 1, ossia tutti i datori di lavoro del settore privato.

#### 5) MODALITÀ OPERATIVE DELLE VERIFICHE (art. 9-septies, comma 5)

I datori di lavoro di cui sopra definiscono entro il 15 ottobre 2021 le modalità operative per **l'organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati **al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro**.  
Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate con le modalità riassunte di seguito.

#### 6) AFFIDAMENTO INCARICO (art. 9-septies, comma 5)

I datori di lavoro individuano con **atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2; tale soggetto può essere un dipendente o un soggetto esterno a ciò incaricato.

#### 7) MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE (art. 9-septies, comma 6)

I lavoratori e gli altri soggetti di cui al punto 1), nel caso in cui comunichino di **non essere in possesso della certificazione verde Covid-19** o qualora risultino privi della certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati **assenti ingiustificati**.

#### 8) ASSENZA INGIUSTIFICATA DEL LAVORATORE (art. 9-septies, comma 7)

Fino alla presentazione della certificazione verde e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, il lavoratore risulta assente ingiustificato **senza conseguenze disciplinari** e con **diritto alla conservazione del rapporto** di lavoro.  
Per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato**.

#### 9) LAVORATORI IN SOSTITUZIONE (art. 9-septies, comma 8)

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un **periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili per una sola volta**, e **non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021**.

## 10) SANZIONI (art. 9-septies, comma 8-9-10)

L'accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi sopra descritti, è punito con le seguenti sanzioni amministrative, ferme restando le conseguenze disciplinari, secondo i rispettivi ordinamenti di settore:

- In caso di violazione delle disposizioni sulla **verifica della Certificazione** da parte dei datori di lavoro, di **mancata adozione delle misure organizzative** nel termine previsto (15 ottobre), nonché per **l'accesso del personale in assenza di Certificazione**, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (**sanzione amministrativa da 400 € a 1000 € a carico del datore di lavoro**).
- In caso di **violazione dell'obbligo di Green Pass da parte di lavoratori** che abbiano comunque effettuato l'accesso in azienda, è prevista una sanzione amministrativa specifica e più elevata, da **600 € a 1500 €**.

Alleghiamo alla presente circolare i seguenti documenti, necessari al fine di adempiere in maniera corretta a quanto prescritto dal D.L. 127/2021:

- FACSIMILE DELEGA AL LAVORATORE (ai fini della nomina dell'incaricato all'effettuazione delle verifiche, salvo venga nominato un soggetto esterno all'azienda);
- FACSIMILE INFORMATIVA AL LAVORATORE (tale documento deve essere consegnato a ciascun lavoratore, per renderlo edotto sulle nuove norme);
- FACSIMILE REGISTRO DELLE VERIFICHE (un file excel editabile/stampabile sul quale debbono essere indicati gli estremi delle verifiche effettuate, di cui al punto 5 della presente circolare).

Questa è la situazione ad oggi, daremo tempestivo riscontro degli aggiornamenti operativi attesi.

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione ulteriore e porgiamo cordiali saluti